



POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020

Asse 4 - Energia sostenibile

**Avviso per la presentazione di programmi di investimento
finalizzati all'uso razionale ed efficiente dell'energia
nei contesti produttivi**

Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza"

AVVISO PUBBLICO

Aggiornamento al 26/03/2018

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

1) Una PMI sarebbe intenzionata a partecipare all'Avviso Pubblico inerente all'Azione 4.2.1 del POR FESR FSE 2014-2020, tuttavia essendo stato riscontrato un legame di partecipazione di una società estera che le farebbe perdere il requisito di PMI, chiede come si possa procedere in tal senso, tenendo conto dei criteri di cui alla Raccomandazione Europea 2003/361, recepiti in Italia con il DM 18 aprile 2005, e a cui il Bando stesso fa riferimento.

Siamo venuti a conoscenza di un documento predisposto dalla "Commissione per la determinazione della dimensione aziendale", costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico per esaminare le problematiche connesse all'applicazione dei criteri e delle modalità per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, che in data 30 maggio 2017 ha espresso un parere circa il calcolo della dimensione di imprese collegate/associate a società estere.

Stando a quanto scritto in suddetto documento, l'interpretazione fornita dalla Commissione è che "[...] nell'applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n. 1407/2013, è possibile ignorare i rapporti di collegamento/associazione con imprese localizzate in un Paese diverso dall'Italia."

Essendo le agevolazioni previste dal Bando di Regione Molise concedibili proprio ai sensi di tale Regolamento, si potrebbe dunque ritenere corretto che, nel calcolo della dimensione dell'impresa in questione, si possa escludere la società estera partecipante e considerare unicamente la parte italiana?

R: Il documento predisposto dalla "Commissione per la determinazione della dimensione aziendale", costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito della ventesima riunione – 30 maggio 2017 (imprese localizzate al di fuori dello stato membro) per un caso analogo a quello oggetto di domanda afferma:

... "la Raccomandazione 2003/361 di per sé non affronta affatto il tema qui dibattuto, limitandosi a definire i rapporti di associazione/collegamento fra "imprese". Analogamente, il Regolamento (UE) n. 651/2014 semplicemente ignora la questione. Viceversa, il Regolamento (UE) n. 1407/2013, pur partendo dalla Raccomandazione, che esplicitamente richiama, declina, al considerando n. 4 e all'articolo 2, comma 2, una innovativa definizione di "impresa unica", semplificata rispetto a quella allegata alla Raccomandazione, in funzione del proprio campo di applicazione"

Con riferimento ai criteri di determinazione della dimensione aziendale e alla individuazione dell'impresa unica, se è vero che il considerando 4 stabilisce che "Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese **all'interno dello stesso Stato membro** debbano essere considerate un'impresa unica", è altrettanto vero che l'art. 2 paragrafo 2, di seguito integralmente riportato, **non ribadisce la suddetta restrizione:**

" Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".

Preso atto della circostanza che il Regolamento non assume le premesse quali parti integranti e sostanziali, occorre individuare quale portata abbiano rispettivamente i “considerando” e l’articolato di un atto legislativo dell’Unione europea.

In proposito soccorre, in prima battuta, quanto riportato nella “Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea”(Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2015), che recita testualmente al Capitolo 10: I «CONSIDERANDO» MOTIVANO IN MODO CONCISO LE NORME ESSENZIALI DELL’ARTICOLATO, SENZA RIPRODURNE O PARAFRASARNE IL DETTATO. NON CONTENGONO ENUNCIATI DI CARATTERE NORMATIVO O DICHIARAZIONI DI NATURA POLITICA.

Più vincolante dal punto di vista interpretativo e di stretta applicazione al caso concreto appare quanto statuito dalla sentenza emessa dalla Quinta Sezione della Corte di Giustizia, nel procedimento C-134/08, il 2 aprile 2009, a tenore della quale, consolidando l’orientamento giurisprudenziale prevalente, proprio con espresso riferimento al valore giuridico da attribuire ai “considerando”, si precisa che *“...si deve anzitutto rammentare che i ‘considerando’ di un atto comunitario non hanno valore giuridico vincolante e non possono essere validamente fatti valere né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione (v., segnatamente, sentenza 24 novembre 2005, causa C-136/04, Deutsches Milch-Kontor, Racc. pag. I-10095, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).”*

Da quanto sopra esposto e stante quanto riportato nella richiesta di informazioni del 15 marzo 2018, nel ribadire che il considerando n. 4 del Reg.UE non ha carattere normativo, la PMI vostra cliente avendo perso le caratteristiche dimensionali di PMI, non ha i requisiti richiesti per l’ammissibilità all’avviso pubblico in parola.

2) La presente per chiedere informazioni in merito al bando "Azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza". In particolare si chiede:

2.1) una società proprietaria di una centrale idroelettrica può presentare domanda per effettuare lavori di efficientamento energetico (soprattutto opere murarie)

2.2) una PMI proprietaria di un maneggio in fase di realizzazione può presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni per acquistare ed installare un impianto fotovoltaico (solo per l'autoconsumo) e realizzare opere murarie (cappotto termico delle scuderie).

R: con riferimento al primo quesito si evidenzia preliminarmente che:

-l’art. 6 dell’avviso disciplina i settori di attività inclusi o esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013;

-al punto 2 del medesimo art. 6, esclude anche le attività ricomprese nell’allegato I alla direttiva 2003/87/CE (come modificata ed integrata, da ultimo, con Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015), non rientranti nell’ambito di applicazione del sostegno a titolo “FESR”, ai sensi dell’art.3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013;

-l’art.5 c.9 richiama i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa europea relativamente al FESR.

Pertanto al fine di valutare la possibilità di partecipare all'Avviso la ditta proprietaria della centrale idroelettrica, dovrà verificare, nell'ambito dell'attività svolta, se rientra o meno nei campi di applicazione delle norme sopra richiamate.

In merito ai lavori di efficientamento energetico (soprattutto opere murarie) si evidenzia che, come previsto dall'art. 9 comma 2 lett. b.1, le opere murarie (ed assimilabili) devono essere strettamente connesse al programma di investimento candidato e quindi agli obiettivi di risparmio energetico da conseguire.

In merito al quesito n. 2 restano ferme le considerazioni già svolte per il quesito n. 1 riguardo ai settori di attività ammessi ed alle opere murarie di cui all'art. 9 comma 2 lett. b.1.

3) il sottoscritto arch. (omissis) in merito ai requisiti per poter svolgere la diagnosi energetica, chiede se un tecnico abilitato e iscritto all'albo può effettuare la diagnosi energetica come richiesta dal bando.

R: Le diagnosi energetiche, per le PMI che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art. 8 del D.lgs 102/2014, possono essere predisposte da un qualsiasi tecnico abilitato all'esercizio della professione che si presuppone sia esperto della materia.

4) L'Azienda che concorre alla richiesta di finanziamento si trova in un ambito non metanizzato e pertanto utilizza una pompa di calore per il riscaldamento. Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 14 dell'avviso - precisamente lettera "a" -, chiedo di sapere se è possibile scindere l'incidenza dei consumi elettrici correlati al riscaldamento dal complessivo consumo elettrico. Tale analisi verrebbe eseguita in sede di diagnosi energetica consentendo di determinare anche la corrispondente "% FER TER" e di acquisire quindi un punteggio anche in relazione al risparmio conseguito sul consumo di energia elettrica per riscaldamento.

R: Si rinvia a quanto previsto in allegato al Bando. In particolare, nell'allegato A definizioni a pag. 8 viene esplicitato il riferimento normativo per il calcolo degli impianti a pompe di calore. Il fatto che l'area non è metanizzata non ha alcun'incidenza sul calcolo.

5) Si chiede se la misura di finanziamento sopra indicata è ammissibile anche per enti ecclesiastici e parrocchie.

R: I soggetti ammissibili al finanziamento sono indicati all'art. 5 dell'avviso pubblico in questione, al quale si rinvia.